

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione di tipo Multiramo

Piano Risparmio Genertel



IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE "LINEE GUIDA PER CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI 2024".

Data aggiornamento
13/07/2026





Indice

Presentazione del prodotto.....	3
Definizioni	5
Quali sono le prestazioni assicurative? Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	7
Art. 1 - Oggetto del contratto	7
Art. 2 - Premi e loro investimento.....	7
Art. 3 - Prestazione e garanzia	8
Art. 4 - Valore del contratto.....	9
Art. 5 - Clausola di rivalutazione	9
Art. 6 - Calcolo del numero di Quote del Fondo interno.....	10
Art. 7 - Giorno di riferimento	10
Art. 8 - Servizio "Switch"	11
Art. 9 - Copertura invalidità da Infortunio.....	11
Che cosa non è assicurato?	12
Art. 10 - Persone non assicurabili	12
Ci sono limiti di copertura?	13
Art. 11 - Esclusioni e limitazioni	13
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	14
Art. 12 - Dichiarazioni.....	14
Art. 13 - Richieste di pagamento a Genertel	14
Quando e come devo pagare?	16
Art. 14 - Piano di versamento dei Premi	16
Art. 15 - Limiti e mezzi di versamento del Premio	16
Quando comincia la copertura e quando finisce?	18
Art. 16 - Durata	18
Art. 17 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione.....	18
Art. 18 - Modifica delle condizioni contrattuali.....	18
Come posso recedere dal contratto?	19
Art. 19 - Recesso.....	19
Sono previsti riscatti e riduzioni? ☒ Si ☐ No	19
Art. 20 - Interruzione del piano di versamento dei Premi	19
Art. 21 - Ripresa del piano di versamento dei Premi: riattivazione	19
Art. 22 - Riscatto dell'assicurazione principale	19
Quali costi devo sostenere?	20
Art. 23 - Costi	20
Altre disposizioni applicabili al contratto	22
Art. 24 - Beneficiario	22
Art. 25 - Cessione, pegno e vincolo.....	22
Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità	23
Art. 27 - Rinvio alle norme di legge	23
Art. 28 - Foro competente.....	23
Art. 29 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	23
Allegato 1	24
Allegato 2	26
Allegato 3	32
Allegato 4	35



Presentazione del prodotto

Piano Risparmio Genertel è una soluzione assicurativa di risparmio di tipo **Multiramo** che ha le seguenti caratteristiche:

- è a vita intera, cioè la prestazione principale è pagata ai Beneficiari al decesso dell'Assicurato;
- è a **Premi ricorrenti**, cioè il **Contraente** versa un importo annuo con un piano di durata prefissata pari a 10, 15 o 20 anni.

Genertel investe i **Premi** ricorrenti e gli eventuali **Premi** unici aggiuntivi in parte in una **Gestione separata** e in parte in Quote di un **Fondo interno**, secondo la combinazione scelta tra quelle predefinite per un periodo prestabilito.

Il **Contraente** può attivare una **copertura complementare facoltativa** per invalidità da **Infortunio**.

Dopo almeno 2 anni dalla **Data di decorrenza**, il **Contraente** può chiedere il **Riscatto**, per ottenere il pagamento di tutto o di parte del valore del contratto, con applicazione di costi.

In determinati casi (es. acquisto prima casa) il **Contraente** può ottenere un **Riscatto** agevolato, cioè senza applicazione delle penali (**servizio "Anticipo"**).

Al termine del piano di versamento dei **Premi**, è riconosciuta una maggiorazione del valore del contratto (**Bonus**).

Dopo 1 anno dalla decorrenza del contratto, il **Contraente** può scegliere di modificare la combinazione di investimento, tra quelle disponibili (**servizio "Switch"**).

Avvertenze

Per facilitare la lettura delle Condizioni di assicurazione, sono utilizzati i seguenti strumenti grafici:

- **carattere grassetto**: per dare maggior risalto ai concetti principali e al testo che bisogna leggere con maggiore attenzione;
- Testo in *Corsivo con Lettera Iniziale Maiuscola*: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- (→ art. XX): per rinviare da un articolo delle Condizioni, dove un concetto è nominato, a un altro articolo, dove lo stesso concetto è spiegato più ampiamente; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che il concetto è nominato nel testo di ciascun articolo;
- box con esempi:

Esempio

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della prestazione o alcuni passaggi più complessi.

Area Riservata e contatti utili

Il **Contraente** può registrarsi e accedere gratuitamente all'Area Riservata dal sito internet www.genertel.it o dall'app Genertel.

Tramite l'Area Riservata è possibile, ad esempio:

- verificare i contratti attivi;
- consultare il valore del contratto;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale;
- effettuare il versamento di un **Premio** aggiuntivo;
- chiedere il **Riscatto**;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.



Per qualsiasi chiarimento sul prodotto o ulteriore informazione è possibile contattare Genertel.
Di seguito sono indicati i contatti di Genertel:

Genertel S.p.A.

Sede Legale: Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste
Unità Locale: Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Sito internet: www.genertel.it
E-mail: servizioclientivita@genertel.it
Pec: genertel@pec.genertel.it
Recapito telefonico: 040.20.20.20

Nel testo delle Condizioni, Genertel S.p.A. è indicata come Genertel.



Definizioni

I termini di seguito indicati hanno il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo delle Condizioni in corsivo e con lettera iniziale maiuscola.

› **Annualità assicurativa**

La prima *Annualità assicurativa* è il periodo che intercorre tra la *Data di decorrenza* e la prima *Ricorrenza annuale*. Per le *Annualità assicurative* successive è il periodo che intercorre tra due consecutive *Ricorrenze annuali* del contratto.

› **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso insieme alla *Polizza* o in seguito.

› **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

› **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

› **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare i relativi *Premi*.

› **Controvalore del numero di Quote di un Fondo interno**

Importo in euro calcolato moltiplicando il numero delle *Quote* di un *Fondo interno* per il *Valore unitario della Quota* del *Fondo* stesso nel giorno di valorizzazione.

› **Data di decorrenza**

Data indicata in *Polizza* come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

› **Diritto di recesso**

Diritto del *Contraente* di far cessare gli effetti del contratto.

› **Fondo interno**

Fondo di investimento appositamente creato da Genertel in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nel Fondo.

› **Fondo utili**

Fondo costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della *Gestione separata*.

› **Gestione separata**

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Genertel, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

› **Infortunio**

Evento, dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna (indipendente dalla volontà dell'*Assicurato*), il quale produce lesioni corporali oggettivamente constatabili. Al concetto di *Infortunio* non sono riconducibili ictus e infarto.

› **IVASS (ex ISVAP)**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private.



› **Multiramo**

Prodotto assicurativo d'investimento che combina una componente assicurativa di ramo I, le cui prestazioni sono collegate al rendimento di una *Gestione separata*, e una componente di ramo III, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di *Quote di Fondi interni* o OICR.

› **Polizza**

Documento che prova il contratto di assicurazione.

› **Premio**

Importo che il *Contraente* versa a Genertel.

› **Proposta di assicurazione**

Modulo con il quale il *Contraente* manifesta a Genertel la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.

› **Quota**

Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata al *Fondo interno*.

› **Ricorrenza annuale del contratto**

Anniversario della *Data di decorrenza*.

› **Riscatto**

Facoltà del *Contraente* di ottenere in anticipo un importo, prelevato dal contratto e determinato secondo le regole definite dal contratto stesso.

› **Switch**

Operazione con la quale Genertel, su richiesta del *Contraente*, trasferisce una parte dell'investimento tra sottostanti finanziari (ad esempio *Fondi interni*, *Gestione separata*).

› **Valore complessivo netto del Fondo interno**

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel *Fondo interno* (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

› **Valore unitario della Quota**

Valore ottenuto dividendo il *Valore complessivo netto del Fondo interno*, nel giorno di *Valorizzazione*, per il numero delle *Quote* in circolazione alla stessa data.

› **Valorizzazione**

Determinazione del valore della *Quota del Fondo interno*.



› QUALI SONO LE
PRESTAZIONI
ASSICURATIVE?
QUALI SONO I RISCHI E
QUAL È IL POTENZIALE
RENDIMENTO?

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il *Contraente* versa a Genertel i *Premi* ricorrenti ed eventuali *Premi* unici aggiuntivi e Genertel, al decesso dell'*Assicurato*, paga ai *Beneficiari* una prestazione in euro determinata:

- in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in *Gestione separata*
- in parte sulla base dell'andamento del valore delle *Quote* del *Fondo interno*.

Il *Contraente* può integrare tale assicurazione principale con una **copertura complementare facoltativa** in caso di invalidità da *Infortunio* (→ art. 9).

Assicurazione principale

Art. 2 - Premi e loro investimento

Il *Contraente* versa i **Premi ricorrenti** annualmente, fino al termine della durata del piano di versamenti o fino alla data di decesso dell'*Assicurato*, se precede tale termine.

Ogni *Premio* ricorrente comprende il *Premio* relativo all'assicurazione principale ed eventualmente il *Premio* relativo alla copertura complementare facoltativa.

Il *Contraente* **può** versare anche uno o più **Premi unici aggiuntivi**, purché siano trascorsi almeno 45 giorni dalla *Data di decorrenza* del contratto, secondo la combinazione di investimento attiva al momento del versamento.

Il versamento di *Premi* unici aggiuntivi è consentito solo se i *Premi* ricorrenti previsti sono stati regolarmente versati.

Genertel può **non consentire il versamento di *Premi* unici aggiuntivi e dei *Premi* ricorrenti successivi al primo**. Se Genertel non consente il versamento dei *Premi* ricorrenti, informa per iscritto il *Contraente*. In tale caso è interrotta la copertura complementare facoltativa eventualmente scelta.

Ogni *Premio* versato, al netto dei costi (→ art. 23) e dell'eventuale *Premio* relativo alla copertura complementare, viene investito:

- parte nella *Gestione separata* Elite Plus;
- parte nel *Fondo Interno* Genertel Multi Strategia.

La somma di tali valori determina il **Premio investito**.

Alla compilazione della *Proposta di assicurazione*, il *Contraente* sceglie di investire i *Premi* in una delle 3 combinazioni predefinite:

Combinazione	Gestione separata Elite Plus	Fondo interno Genertel Multi Strategia
Prudente	60%	40%
Moderata	40%	60%
Dinamica	20%	80%

**Esempio di calcolo del Premio investito**

Premio ricorrente annuo: € 1.200,00

Premio da investire: € 1.200,00 - € 12,00 (costo pari al 1,00%) = € 1.188,00

Combinazione: Moderata (40% - 60%)

Premio investito in *Gestione separata*: 40% di € 1.188,00 = € 475,20

Premio investito nel *Fondo interno*: 60% di € 1.188,00 = € 712,80

Successivamente all'emissione del contratto, con cadenza semestrale, Genertel fornisce al *Contraente*, mediante apposita comunicazione:

- l'ammontare dei *Premi* investiti in *Gestione separata*,
- il numero delle *Quote del Fondo interno* attribuite, il loro valore unitario e la data di *Valorizzazione*.

Relativamente a ogni *Premio* unico aggiuntivo, Genertel comunica al *Contraente*, mediante apposita Appendice, entro 10 giorni lavorativi dalla data di *Valorizzazione*:

- la data di decorrenza del versamento e il relativo giorno di riferimento (→ art. 7);
- l'ammontare del *Premio* investito in *Gestione separata*;
- il numero delle *Quote del Fondo Interno* attribuite e il *Valore unitario della Quota*.

La parte di ogni *Premio* investita in *Gestione separata* va a costituire il **capitale assicurato iniziale**.

Il *Contraente* può scegliere tra i *Fondi interni* offerti da Genertel.

Il *Fondo interno* attualmente disponibile è Genertel Multi Strategia.

Genertel si riserva di collegare al contratto nuovi *Fondi interni* e nuove *Gestioni separate*, verso cui il *Contraente* potrà chiedere di trasferire totalmente o parzialmente l'investimento secondo le regole stabilite da Genertel.

I Regolamenti del *Fondo interno* e della *Gestione separata* sono disponibili in allegato (Allegato 1 e Allegato 2).

Art. 3 - Prestazione e garanzia

Al **decesso** dell'*Assicurato* Genertel **paga una prestazione in forma di capitale** pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 7), a cui si aggiunge un incremento dello 0,2% sul valore in *Quote del Fondo interno*.

Se il piano dei *Premi* ricorrenti:

- è stato interamente versato
- è interamente trascorsa l'*Annualità assicurativa* a cui si riferisce l'ultimo *Premio* versato
- non sono stati effettuati *Riscatti* parziali

il valore del contratto è maggiorato di un **Bonus** percentuale calcolato solo sui *Premi* ricorrenti versati e così determinato:

Durata piano di versamento <i>Premi</i>	Bonus
10 anni	1,0%
15 anni	1,5%
20 anni	2,0%

Il Bonus viene riconosciuto come maggiorazione della prestazione in *Gestione separata*, alla fine della durata del piano dei versamenti.

**Esempio**

Data di decorrenza del contratto: 15/07/2026

Premio annuale: € 1.200,00

Durata piano versamenti: 20 anni

Premi unici aggiuntivi versati: € 10.000,00

Premi ricorrenti regolarmente versati nei 20 anni, fino al 15/07/2046: € 24.000,00

Nessun Riscatto parziale

Calcolo del Bonus: € 24.000,00 * 2% = € 480,00

Il Bonus viene riconosciuto come maggiorazione della prestazione in *Gestione separata* a partire dal 15/07/2046

Solo la parte investita in *Gestione separata* è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali riferiti a ciascun *Premio versato* (*Premi ricorrenti* ed eventuali *Premi unici aggiuntivi*) ed eventualmente riproporzionata a seguito di *Riscatti* parziali (→ art. 22) e *Switch* (→ art. 8).

La garanzia **non opera** per la parte investita in *Quote del Fondo interno*.

La garanzia si applica se il capitale assicurato risulta inferiore al capitale minimo garantito.

Art. 4 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il *Premio* è investito (*Gestione separata* e *Fondo interno*). È la somma di:

- a. valore in ***Gestione separata***:
somma dei capitali assicurati rivalutati secondo la relativa clausola (→ art. 5) fino alla *Data di valutazione*, eventualmente ridotti per effetto di *Riscatti* parziali (→ art. 22);
- b. valore in ***Quote del Fondo interno***:
capitale investito in *Quote del Fondo interno* alla *Data di valutazione* o di evento (per es. decesso, *Riscatto*, *Switch*), pari al numero di *Quote* a tale data moltiplicato per il *Valore unitario della Quota* nel giorno di riferimento (→ art. 7);
- c. eventuali somme non ancora investite alla *Data di valutazione*, al netto dei costi (→ art. 23).

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

Piano Risparmio Genertel prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti nella *Gestione separata*, in base al relativo rendimento. La rivalutazione avviene secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (Allegato 1), disponibile anche sul sito internet www.genertel.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della *Gestione separata* diminuito di un valore trattenuto da Genertel (→ art. 23), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; comunque, in caso di decesso dell'Assicurato, per effetto della garanzia (→ art. 3), il capitale assicurato rivalutato non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati riferiti a ciascun *Premio versato*, eventualmente riproporzionato per effetto di *Riscatti* parziali (→ art. 22) e *Switch* (→ art. 8).

Rendimento

Genertel dichiara ogni anno il rendimento della *Gestione separata*, determinato come da Regolamento. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

**Esempio**

Se il contratto ha decorrenza il 26 settembre 2026, alla data di rivalutazione del 1° gennaio 2027 viene considerato l'anno che va dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026.

Rivalutazione annuale

Il capitale investito nella *Gestione separata* si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale) secondo la misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra. Ad ogni rivalutazione annuale del contratto il capitale assicurato alla rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per eventuali operazioni di *Riscatto parziale* e *Switch*, è adeguato con la misura di rivalutazione sopra descritta.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, come ad esempio per la prima rivalutazione annuale del contratto o per la prima rivalutazione annuale successiva al versamento di un *Premio* unico aggiuntivo, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (detto "pro rata"), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

Esempio: calcolo della rivalutazione annuale in "pro rata"

Un contratto ha *Data di decorrenza* il 15 luglio 2026 si rivaluta al 1° gennaio 2027 come segue:

- Capitale assicurato iniziale in *Gestione separata* (15 luglio 2026): € 1.500,00
- Ipotesi di rendimento della *Gestione separata* al 1° gennaio 2027: 3,00%
- Misura annua di rivalutazione al 1° gennaio 2027: 3,00% - 1,30% (valore trattenuto) = 1,70%
- Numero di giorni tra il 15 luglio 2026 e il 1° gennaio 2027 = 166 (su base 360)
- Capitale rivalutato al 1° gennaio 2027: $€ 1.500,00 \times (1 + 1,70\%)^{(166/360)} = € 1.511,70$

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Genertel.

Esempio di periodo

Se Genertel riceve il certificato/autocertificazione di morte dell'Assicurato in data 2 marzo 2027, per la parte investita in *Gestione separata* l'ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2027 e l'11 marzo 2027.

Art. 6 - Calcolo del numero di Quote del Fondo interno

Il numero di *Quote* derivante da ciascun *Premio* versato si calcola dividendo la parte di *Premio* investita in *Quote*, al netto dei costi, per il *Valore unitario della Quota* nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del *Premio*.

Esempio

Per un contratto stipulato il 20 luglio 2026, con *Premio* di € 2.000,00 versato nello stesso giorno nella combinazione Prudente (*), il numero di *Quote* si calcola come segue:

- *Premi* investiti nel *Fondo interno*: $(€ 2.000,00 - € 20,00 \text{ costi sul Premio } (=2.000,00 \times 1\%)) \times 40\% = € 792,00$
- Ipotesi di *Valore unitario della Quota* nel giorno di riferimento (30 luglio 2026): € 10,00
- Numero di *Quote* derivante dal *Premio*: $€ 792,00 / € 10,00 = 79,20$

(*) Con la combinazione Prudente il *Premio*, al netto dei costi, è investito per il 60% in *Gestione separata* Elite Plus e per il 40% in *Quote* del *Fondo interno* Genertel Multi Strategia.

ATTENZIONE: i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Genertel.

Art. 7 - Giorno di riferimento

La *Valorizzazione* della *Quota* del *Fondo interno* è effettuata con frequenza settimanale il giovedì. Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento del Fondo disponibile in allegato.



Il giorno di riferimento è la data di *Valorizzazione* riferita a ciascuna delle operazioni del contratto che prevedono un investimento o un disinvestimento in *Quote del Fondo interno*.

È così determinato:

Premi: giorno di *Valorizzazione* della settimana successiva alla data di accredito sul conto corrente di Genertel (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c).

Decesso: giorno di *Valorizzazione* della settimana successiva alla data in cui Genertel riceve il certificato di morte/autocertificazione.

Riscatto (→ art. 22) e **recesso per effetto della modifica delle condizioni di contratto** (→ art. 18): giorno di *Valorizzazione* della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta.

servizio “**Switch**” (→ art. 8): per il disinvestimento, primo giorno di *Valorizzazione* coincidente o successivo al primo giorno lavorativo che segue la data di ricezione da parte di Genertel S.p.A. della richiesta; per il reinvestimento, il primo giorno di *Valorizzazione* successivo a quello di disinvestimento.

Se il *Fondo interno* da cui disinvestire è diverso da quello previsto in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso Genertel informa il *Contraente* prima.

Anche per il capitale investito nella *Gestione separata*, il giorno di valorizzazione e quello di riferimento coincidono con quanto riportato per il *Fondo interno*. Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà previsti dal contratto, tali operazioni sono eseguite secondo la priorità che Genertel attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Il valore aggiornato delle *Quote del Fondo interno* è disponibile sul sito internet www.genertel.it nella sezione “Quotazione e Rendimenti”.

Servizi inclusi nell'assicurazione principale

Art. 8 - Servizio “Switch”

Dopo un anno dalla *Data di decorrenza* del contratto, il *Contraente* può scegliere di cambiare la combinazione di investimento tra quelle disponibili (→ art. 2). In tal caso, Genertel trasferisce nella nuova combinazione scelta il *Controvalore del numero di Quote del Fondo interno* e il capitale assicurato investito nella *Gestione separata*.

Il trasferimento avviene in base al *Valore unitario delle Quote del Fondo interno* nel giorno di riferimento dello *Switch* (→ art. 7) e al capitale assicurato investito nella *Gestione separata* nel giorno medesimo giorno di riferimento.

I *Premi* ricorrenti e gli eventuali *Premi* unici aggiuntivi sono automaticamente investiti nella nuova combinazione scelta dal *Contraente*.

È consentito uno *Switch* per ogni anno solare. Ciascuna operazione di *Switch* è consentita a condizione che siano concluse operazioni precedentemente disposte dal *Contraente* o da Genertel.

Copertura complementare facoltativa

Art. 9 - Copertura invalidità da Infortunio

Alla compilazione della *Proposta di assicurazione*, il *Contraente* può integrare la prestazione per il caso



di decesso dell'Assicurato prevista dall'assicurazione principale (→ art. 3) con un'assicurazione facoltativa che prevede una prestazione complementare.

La copertura complementare prevede un *Premio*, da versare insieme al *Premio* dell'assicurazione principale, pari a € 42,00 annuali (o € 3,50 in caso di frazionamento mensile).

Tale copertura opera solo se espressamente indicata in *Polizza* e se il *Contraente* è in regola con il versamento dei *Premi*.

In caso di più prodotti Piano Risparmio Genertel che hanno lo stesso Assicurato, la copertura complementare invalidità da *Infortunio* può essere sottoscritta una sola volta.

In caso di ***Infortunio*** dell'Assicurato che ha avuto come conseguenza il riconoscimento di un'**invalidità permanente superiore o uguale a 25%**, Genertel paga all'Assicurato stesso un capitale pari a € 30.000,00.

Questa copertura complementare **non è cumulabile** con altri contratti stipulati con Genertel che assicurano contro lo stesso rischio, anche se è stato versato il relativo *Premio*.

Estinzione della copertura

La copertura complementare **non ha più effetto** e i relativi *Premi* versati restano acquisiti da Genertel in uno dei seguenti casi:

- **sospensione del versamento** del *Premio* relativo all'assicurazione principale;
- alla **scadenza** prestabilita della copertura complementare, che coincide con la *Ricorrenza annuale del contratto* successiva al raggiungimento dei 65 anni e 6 mesi dell'Assicurato.

A seguito del **riconoscimento** di un *Infortunio* con invalidità maggiore o uguale al 25%, Genertel paga all'Assicurato il capitale di € 30.000,00. Con il pagamento, la copertura complementare invalidità da *Infortunio* si estingue e il relativo *Premio* non è più dovuto.

Il contratto resta in vigore per l'assicurazione principale.

La presentazione della denuncia non determina automaticamente la sospensione del versamento del *Premio* della copertura complementare da parte del *Contraente*. Se Genertel riconosce l'invalidità, **rimborsa** al *Contraente* il *Premio* versato tra la data dell'*Infortunio* e quella di riconoscimento.

Si precisa che Genertel accetta la denuncia a condizione che l'Assicurato sia in vita al momento della presentazione della denuncia stessa.

Se si verifica il decesso dell'Assicurato dovuto a un *Infortunio*, Genertel paga ai *Beneficiari* il capitale relativo all'assicurazione principale (→ art. 3).

Se il decesso avviene per causa diversa da un *Infortunio* con invalidità denunciata e non ancora accertata, Genertel paga ai *Beneficiari* solo la prestazione prevista dall'assicurazione principale (→ art. 3).

» CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10 - Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non è assicurabile chi alla compilazione della *Proposta di assicurazione* ha un'età inferiore a 18 anni o chi al termine del piano di versamenti ha un'età superiore a 85 anni e 6 mesi.

Copertura complementare invalidità da *Infortunio*

Non è assicurabile chi alla compilazione della *Proposta di assicurazione*:

- ha un'età superiore a 63 anni e 6 mesi o
- è già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di inabilità erogati dall'ente previden-



ziale di appartenenza, oppure ha in corso una pratica di riconoscimento del diritto all'assegno o alla pensione, oppure è già titolare di un'indennità di accompagnamento.

› **CI SONO LIMITI
DI COPERTURA?**

Art. 11 - Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione non prevede né limitazioni né esclusioni.

Copertura complementare invalidità da Infortunio

Esclusioni

Sono esclusi dalle coperture l'invalidità causata da:

- a) delitto doloso del *Contraente* o del *Beneficiario*;
- b) partecipazione dell'*Assicurato* a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'*Assicurato* ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- d) partecipazione non attiva dell'*Assicurato* ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se:
 - l'*Assicurato* si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - al momento dell'arrivo dell'*Assicurato* in un Paese, c'è una situazione di guerra o similari;
- e) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- f) guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- g) uso di mezzi di locomozione subacquee e incidente di volo, se l'*Assicurato* è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto o se è membro dell'equipaggio e non lo ha dichiarato;
- h) sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, free-climbing, rooftop-ping, speed flying, speed riding, streetluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare), alpinismo con accesso a ghiacciai e scalate di rocce, guidoslitta, motoslitta, salti dal trampolino con sci.
- i) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello (professionistico e non):
 - sport motoristici (automobilismo e motociclismo);
 - arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, muay thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
 - paracadutismo o sport aerei in genere;
 - immersioni subacquee in apnea; non in apnea superiori a 40 m; in grotte, relitti, caverne;
 - arrampicata pari o superiore al 6° grado o oltre i 4000 m o in solitaria; spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; sci alpinismo in solitaria; sci o snowboard acrobatico o estremo;
 - speleologia;
 - tuffi da altezza superiore a 10 m;
 - nuoto in mare aperto (come ad esempio traversate di tratti di mare da costa a costa, nuoto durante attraversate transoceaniche);
 - motonautica;
 - vela transoceanica;
- j) pratica delle seguenti attività professionali:
 - attività che comporta contatti con sostanze esplodenti, infiammabili, tossiche o corrosive;
 - elettricista di impianti industriali;
 - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature, ponteggi o tetti di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile che non svolgono solamente mansioni d'ufficio;



- aviazione (esclusi membri dell'equipaggio di compagnie aeree di linea);
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata che non svolge solamente mansione d'ufficio;
 - guida di veicoli superiori a 35 q di peso (esclusi autisti di autobus o pullman).
- k) ubriachezza (per tale intendendosi il superamento del tasso alcolemico previsto dal Codice della Strada ai fini dell'applicazione delle sanzioni ivi previste), intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate;
- l) tentativo di suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione;
- m) autolesione, indipendentemente dallo stato di salute mentale nel momento in cui viene provocata;
- n) malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto;
- o) eventi pregressi per i quali è già stata riconosciuta la titolarità di assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità da parte dell'ente previdenziale di appartenenza, o è in corso una pratica di riconoscimento del diritto all'assegno o alla pensione, oppure è già stata riconosciuta la titolarità di un'indennità di accompagnamento.

In caso di invalidità per una causa esclusa, Genertel non paga alcuna prestazione.

Limitazioni

La copertura complementare non prevede limitazioni.

› CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 12 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'*Assicurato* è indicata in modo inesatto e in base all'età effettiva la persona risulta non assicurabile (→ art. 10), Genertel può risolvere il contratto.

Il contratto è soggetto al regime fiscale in vigore in Italia, sulla base delle dichiarazioni di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dal *Contraente*.

Il *Contraente* si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertel lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. Se il *Contraente* non effettua la comunicazione è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertel, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il *Contraente* compila e firma le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale condizione di cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto, il *Contraente* deve comunicare tempestivamente e in forma scritta a Genertel ogni cambiamento delle informazioni fornite.

Genertel a norma di legge, verifica le eventuali variazioni relative alle dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per poter effettuare comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 13 - Richieste di pagamento a Genertel

Tutte le **richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta¹ a Genertel, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto – TV, accompagnate da:

¹ Può essere utilizzato il modulo predisposto da Genertel



- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (il *Contraente* in caso di *Riscatto* o recesso, i *Beneficiari* in caso di decesso dell'*Assicurato*; l'*Assicurato* in caso copertura complementare invalidità da *Infortunio*)
- documento di identità e codice fiscale di chi invia la richiesta (se non sono già stati presentati o sono scaduti)
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i *Beneficiari*, su cui effettuare il bonifico
- in caso di *Beneficiari* minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'*Assicurato*:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione² sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'*Assicurato*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui deve risultare:
 - che il *Contraente*, quando è anche *Assicurato*, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del *Contraente*, se i *Beneficiari* sono indicati in modo generico (ad esempio: "Gli eredi legittimi dell'*Assicurato* in parti uguali")
- copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico

Documenti necessari in caso di *Riscatto*:

- autocertificazione³ di esistenza in vita o documento che dimostri che l'*Assicurato* è ancora in vita (se l'*Assicurato* non coincide con il *Contraente*)
- per il *Riscatto* totale agevolato (servizio Anticipo → art. 22), a seconda dei casi:
 - relazione del medico curante che attesta la condizione di grave malattia e, in caso di grave malattia di un familiare convivente del *Contraente*, autocertificazione⁴ di stato di famiglia
 - certificazione Sanitaria che attesta la non autosufficienza del familiare e autocertificazione⁵ di parentela o stato di famiglia
 - cessazione dell'attività lavorativa autonoma o dipendente del *Contraente*:
 - per cessazione involontaria: in caso di imprenditore o persona giuridica, certificato della Camera di Commercio per fallimento o liquidazione coatta amministrativa; in caso di lavoratore autonomo o dipendente, attestazione di messa in mobilità, oppure documento che certifica lo stato di invalidità riconosciuta nella misura del 100%, oppure (solo per il lavoratore dipendente) certificato di pensionamento o lettera di licenziamento; attestazione della condizione di "Esodato" e dell'ammissione ai benefici della "*salvaguardia*", per i quali è riconosciuta la possibilità di accedere al pensionamento sulla base dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero, rilasciata dall'Ente previdenziale
 - per cessazione volontaria: in caso di lavoratore autonomo, certificato di chiusura della partita IVA (anche in caso di persona giuridica) oppure cancellazione dall'Albo professionale; in caso di lavoratore dipendente, lettera di licenziamento, lettera di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro
 - nei casi in cui non sia possibile produrre la documentazione di cui ai precedenti due punti: autocertificazione sottoscritta dal *Contraente* (autenticata da un Funzionario pubblico) che certifica lo stato di inoccupazione
 - autocertificazione⁶ di nascita di un figlio del *Contraente*
 - atto notarile di compravendita (con data anteriore di non più di 12 mesi rispetto alla richiesta

2 L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertel a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione

3 vedi nota 2

4 vedi nota 2

5 vedi nota 2

6 vedi nota 2



- di Riscatto) che attesta l'acquisto della prima casa di abitazione
- ricevute di pagamento recanti gli importi sostenuti a titolo di spese di istruzione per università statali o non statali
 - attestato rilasciato dalla scuola frequentata nel Paese dove si è svolto il viaggio di studio all'estero, che indica le date di inizio e fine della frequenza.

Documenti necessari per il pagamento della copertura complementare invalidità da *Infortunio*:

L'Assicurato o un suo rappresentante deve **denunciare** per iscritto a Genertel l'*Infortunio*, entro 30 giorni da quando l'*Infortunio* stesso si è verificato. Nella denuncia devono essere indicati:

- luogo, giorno e ora dell'evento
- cause che lo hanno determinato
- attività svolta in quel momento

e si deve allegare il certificato che attesta il grado di invalidità permanente causato dall'*Infortunio*.

Genertel può accertare in ogni caso lo stato di invalidità con medici di sua fiducia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell'*Infortunio* può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Genertel può richiedere ulteriore documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze di verifica.

Genertel esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

Richieste di pagamento incomplete possono comportare un rallentamento dei tempi dei pagamenti da parte di Genertel.

**› QUANDO E COME
DEVO PAGARE?**

Art. 14 - Piano di versamento dei Premi

La durata del piano di versamento dei *Premi*, scelta dal Contraente (→ art. 16), è riportata in *Polizza*. Il termine del piano di versamento dei *Premi* coincide con la *Ricorrenza annuale del contratto* successiva alla data prevista per l'ultimo versamento.

È possibile frazionare il *Premio* ricorrente in rate mensili.

A ogni *Ricorrenza annuale del contratto* il *Contraente* può richiedere:

- di variare l'importo del *Premio* ricorrente in aumento rispetto al *Premio* definito in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei limiti di *Premio* così come definiti all'art. 15;
- di cambiare il frazionamento del *Premio* ricorrente.

La richiesta di variazione deve avvenire con un preavviso di 2 mesi rispetto alla *Ricorrenza annuale del contratto*.

Genertel può non consentire l'aumento del *Premio*.

Prima del termine del piano di versamenti e a condizione che il contratto sia in regola con i *Premi*, il *Contraente* può versare *Premi* unici aggiuntivi rispetto al piano.

Genertel può non consentire il versamento di *Premi* unici aggiuntivi.

Art. 15 - Limiti e mezzi di versamento del Premio

Limiti di Premio

L'importo minimo del *Premio* ricorrente è pari a € 100,00 al mese equivalente a € 1.200,00 all'anno. In caso di sottoscrizione della copertura complementare, il *Premio* minimo mensile è pari a € 103,50 equivalente a € 1.242,00 all'anno.



L'importo massimo del *Premio* ricorrente è pari a € 2.000,00 al mese equivalente a € 24.000,00 all'anno. In caso di sottoscrizione della copertura complementare, il *Premio* massimo mensile è pari a € 2.003,50 equivalente a € 24.042,00 all'anno.

L'importo minimo dei *Premi* unici aggiuntivi è pari a € 1.000,00; l'importo massimo è pari a € 150.000,00 nel corso dell'intero contratto per ogni *Contraente*.

L'ammontare complessivo dei *Premi* versati dallo stesso *Contraente* nella *Gestione separata* Elite Plus non può essere superiore a € 500.000,00. Per valutare il raggiungimento di tale importo massimo si considerano tutti i *Premi* versati dallo stesso *Contraente* anche in altri contratti stipulati con Genertel e collegati alla medesima *Gestione separata* Elite Plus.

Per assicurare la parità di trattamento di tutti gli *Assicurati* e l'equa partecipazione ai risultati finanziari⁷, Genertel ha stabilito il seguente **limite agli importi che, in un arco temporale di 12 mesi, un unico *Contraente* (o più *Contraenti* collegati⁸ ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) può movimentare in entrata e in uscita dalla *Gestione separata* Genertel Elite Plus: euro 5 milioni.**

Si precisa che il predetto limite massimo:

- tiene conto di tutti i contratti collegati alla *Gestione separata*
- non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a *Gestioni separate* sottoscritti dal medesimo *Contraente*, che restano pertanto giuridicamente indipendenti e autonomi l'uno dall'altro e
- può essere derogato a fronte di valutazione direzionale caso per caso, che - anche tenendo conto delle condizioni dei mercati - definisca altresì specifiche condizioni di uscita.

Il limite alle movimentazioni sopra indicato è stabilito in funzione della giacenza media degli attivi della *Gestione separata*, secondo la tabella che segue:

Giacenza media degli attivi alla fine del periodo di osservazione della <i>Gestione separata</i>	Importo massimo di <i>Premio</i> o di liquidazione oltre il quale sono previsti specifici presidi
fino ad euro 100 milioni	euro 500 mila
oltre euro 100 milioni e fino ad euro 250 milioni	euro 1 milione
oltre euro 250 milioni e fino ad euro 500 milioni	euro 2 milioni e 500 mila
oltre euro 500 milioni e fino ad euro 1 miliardo	euro 5 milioni
oltre euro 1 miliardo	euro 10 milioni

La giacenza media degli attivi della *Gestione separata* varia nel tempo e ciò può comportare una modifica del limite applicato. Il *Contraente* può verificare il valore aggiornato sul sito internet www.genertel.it nella sezione "Quotazione e Rendimenti".

Mezzi di versamento del *Premio*

Il versamento del primo *Premio* ricorrente deve avvenire con uno dei seguenti mezzi di versamento:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Genertel S.p.A.
- carta di credito.

Il versamento dei *Premi* ricorrenti successivi al primo deve avvenire con autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD). In caso di modifica del rapporto contrattuale sul quale opera la procedura SDD, il *Contraente* si impegna a darne immediata comunicazione a Genertel.

⁷ Regolamento ISVAP n. 38/2011.

⁸ Interposizioni di persona (es. trust e società fiduciarie) o soggetti che si trovano in rapporto di controllo societario o di collegamento societario (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) o in rapporto di parentela (familiari stretti) con il contraente. Per familiari stretti del contraente si intendono il coniuge e i figli maggiorenni conviventi.



In questo caso è possibile concordare con Genertel una diversa modalità di versamento del *Premio*.

Il versamento dei *Premi* unici aggiuntivi deve avvenire o tramite Area Riservata o tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Genertel S.p.A.

Genertel si riserva di aggiungere ulteriori modalità di versamento o di eliminarne alcune, dandone comunicazione al *Contraente*.

Non è possibile versare i *Premi* in contanti.

› **QUANDO COMINCIA
LA COPERTURA E
QUANDO FINISCE?**

Art. 16 - Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla *Data di decorrenza* indicata in *Polizza* al decesso dell'*Assicurato*.

Alla compilazione della *Proposta di assicurazione*, il *Contraente* sceglie la durata del piano di versamento dei *Premi* ricorrenti, che può essere pari a 10, 15 o 20 anni; al termine del piano dei versamenti l'*Assicurato* non può avere un'età superiore a 85 anni e 6 mesi.

La copertura complementare facoltativa cessa al primo anniversario successivo al raggiungimento dei 65 anni e 6 mesi dell'*Assicurato*.

In tal caso non è più dovuto alcun *Premio* relativo alla copertura complementare scaduta.

Eventuali operazioni successive al decesso dell'*Assicurato*, come ad esempio il versamento dei *Premi*, sono nulle.

Art. 17 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Conclusione

Il contratto è concluso, cioè si perfeziona, quando Genertel ha rilasciato la *Polizza* al *Contraente* a seguito della *Proposta* e del pagamento del *Premio*.

Entrata in vigore dell'assicurazione

Se il contratto è concluso e il *Contraente* ha versato il primo *Premio* ricorrente, l'assicurazione entra in vigore, cioè inizia ad avere effetto alle ore 24 della *Data di decorrenza* indicata in *Polizza*.

In caso di versamento con bonifico bancario, il *Premio* si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Genertel. In caso di pagamento tramite carta di credito, il *Premio* si intende versato nel giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 18 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Genertel si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertel per iscritto, con indicazione del motivo e della *Data di decorrenza* della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla *Data di decorrenza* comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al *Contraente*, Genertel informa il *Contraente* stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertel deve ricevere entro la *Data di decorrenza* della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al *Contraente* è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 7).



Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa *Data di decorrenza* dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifiche.

› **COME POSSO RECEDERE
DAL CONTRATTO?**

Art. 19 - Recesso

Il *Contraente* può recedere (*Diritto di recesso*) entro 30 giorni dalla conclusione del contratto (→ art. 17).

Entro questo termine il *Contraente* deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Genertel S.p.A., via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto (Trevise), indicando "Recesso" sulla busta. Dalla data in cui Genertel riceve la lettera raccomandata, il *Contraente* e Genertel sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertel rimborsa al *Contraente* i *Premi* versati, diminuiti di eventuali imposte.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dalla data in cui Genertel riceve la raccomandata di recesso.

› **SONO PREVISTI
RISCONTI E RIDUZIONI?**

☒ SÌ ☐ NO

Art. 20 - Interruzione del piano di versamento dei *Premi*

Il *Contraente* ha facoltà in qualunque momento di sospendere il versamento dei *Premi* ricorrenti senza che questo comporti la risoluzione del contratto.

In questo caso il contratto rimane in vigore per una prestazione pari al capitale assicurato al momento della sospensione; tale capitale continua a rivalutarsi, fino alla scadenza prestabilita, sulla base delle annualità/mensilità effettivamente versate e secondo le modalità previste dalla clausola di rivalutazione (→ art. 4).

In caso di sospensione del versamento dei *Premi* ricorrenti, viene meno la facoltà di versare eventuali *Premi* unici aggiuntivi.

Art. 21 - Ripresa del piano di versamento dei *Premi*: riattivazione

Se il *Contraente* interrompe il piano di versamento dei *Premi*, il contratto può essere riattivato in qualsiasi momento, versando i *Premi* arretrati, comprensivi dell'eventuale copertura complementare. Per riattivare il contratto è necessario il versamento di tutte le rate di *Premio* arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di riattivazione. Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo attribuito al contratto con un minimo del tasso legale di interesse applicabile alla data di riattivazione.

La riattivazione:

- ripristina il capitale assicurato in *Gestione separata*, il numero di *Quote* del *Fondo interno* e le relative garanzie in vigore alla data di scadenza della prima rata di *Premio* non versata;
- comporta la riattivazione dell'eventuale copertura complementare.

La riattivazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* versa i *Premi* dovuti.

Art. 22 - Riscatto dell'assicurazione principale

Il *Contraente* può chiedere il *Riscatto* totale o parziale dell'assicurazione principale se:

- l'Assicurato è ancora in vita
- sono trascorsi almeno 2 anni dalla *Data di decorrenza*.



Per chiedere il *Riscatto*, il *Contraente* deve inviare una comunicazione scritta a Genertel S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV. È possibile chiedere il *Riscatto* anche tramite l'Area Riservata, raggiungibile dal sito internet www.genertel.it.

Riscatto totale

Con il *Riscatto* totale il contratto si estingue e cessa ogni ulteriore effetto dalla data di ricezione della richiesta.

L'importo di *Riscatto* è pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 7), al netto degli eventuali costi (→ art. 23).

Riscatto totale agevolato (servizio Anticipo)

I costi di riscatto non si applicano all'importo di *Riscatto* totale effettuato prima che siano trascorsi 84 mesi, se il *Contraente*:

- ha regolarmente versato i *Premi* ricorrenti previsti e
- comprova, mediante apposita documentazione (→ art. 13), che si è verificato uno dei seguenti eventi dopo l'entrata in vigore del contratto e comunque non più di 12 mesi prima della richiesta di *Riscatto*:
 - assistenza ad un familiare non autosufficiente, anche non convivente
 - grave malattia del *Contraente* o di un suo familiare convivente
 - cessazione dell'attività lavorativa autonoma o dipendente del *Contraente*
 - nascita di un figlio del *Contraente*
 - acquisto della prima casa da parte del *Contraente*
 - spese legate all'istruzione del *Contraente* o di un suo familiare convivente. Tali spese si riferiscono alla frequenza di viaggi di studio all'estero (almeno 14 giorni), corsi di istruzione universitaria, corsi universitari di specializzazione, corsi di perfezionamento tenuti presso l'università, master universitari, corsi di dottorato di ricerca.

Riscatto parziale

Il *Contraente* può chiedere anche *Riscatti* parziali.

L'importo di *Riscatto* parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di *Riscatto* totale, tranne che per il caso del *Riscatto* agevolato.

L'importo di *Riscatto* parziale non può essere inferiore a € 1.000,00 e il valore del contratto residuo non può essere inferiore a € 1.200,00.

A seguito di un *Riscatto* parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

La copertura complementare non prevede valori di *Riscatto*.

» QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 23 - Costi

Costi sul *Premio* dell'assicurazione principale

Tipologia	%	Premio	Modalità di prelievo
Costo percentuale	1,00%	Premio ricorrente senza copertura complementare facoltativa	A ogni versamento, incluso nel <i>Premio</i>
Costo percentuale	0,80%	Premio ricorrente con copertura complementare facoltativa	A ogni versamento, incluso nel <i>Premio</i>
Costo percentuale	0,50%	Premio unico aggiuntivo	A ogni versamento, incluso nel <i>Premio</i>

Costi annuali sul *Premio* della copertura complementare invalidità da *Infortunio*

Caricamento	Costo fisso	€ 27,00
-------------	-------------	---------

**Costi sul Fondo interno: commissione per l'amministrazione e gestione del contratto**

Tipologia	%	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Costo percentuale	1,70% su base annua	settimanale	Applicate al valore della Quota

Per maggiori dettagli si rinvia al Regolamento del *Fondo interno* (Allegato 2) e al Rendiconto annuale, entrambi disponibili sul sito internet www.genertel.it.

Fino al 31 dicembre 2026, sulla parte di *Premio* investita in *Quote* del *Fondo interno* non si applica la commissione per l'amministrazione e la gestione del contratto.

Costi sul rendimento della Gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali dal rendimento della <i>Gestione separata</i>	1,30%
--	-------

Esempio

Se il rendimento lordo della *Gestione separata* è del 3,00%, la misura annua di rivalutazione è dell'1,70% (= 3,00% - 1,30%).

ATTENZIONE: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Genertel.

Intervallo di rendimento della <i>Gestione separata</i>	Incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 5,10% ed inferiore 5,20%	0,01%
pari o superiore al 5,20% ed inferiore 5,30%	0,02%
pari o superiore al 5,30% ed inferiore 5,40%	0,03%
...	
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento dello 0,1%, il valore trattenuto aumenta di 0,01 punti percentuali assoluti.	

Esempio

Se il rendimento della *Gestione separata* è del 5,30%, il valore trattenuto diventa 1,33% (= 1,30% + 0,03%).

ATTENZIONE: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Genertel.

Costi di Riscatto

Se il *Riscatto* è chiesto prima che siano trascorsi 84 mesi dalla *Data di decorrenza* si applica una percentuale di riduzione come indicato nella seguente tabella.

Tempo trascorso dalla <i>Data di decorrenza</i> del contratto	Percentuale di riduzione
Fino a 23 mesi	non consentito
da 24 a 35 mesi	15,0%
da 36 a 47 mesi	10,0%
da 48 a 59 mesi	5,0%
da 60 a 71 mesi	2,5%
da 72 a 83 mesi	1,0%
da 84 mesi	0%



Il costo percentuale di riduzione viene prelevato dal valore del contratto (→ art. 4). In caso di *Riscatto* parziale, la percentuale di riduzione si applica alla quota parte riscattata. Questa percentuale di riduzione viene applicata anche ai *Premi* unici aggiuntivi.

Costi per servizio "Switch"

È previsto un costo fisso pari a € 30,00.

› ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 24 - Beneficiario

Il *Contraente* indica il *Beneficiario* in caso di decesso; può modificare l'indicazione in ogni momento, con comunicazione scritta a Genertel, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto – TV, o per testamento.

In caso di pluralità di *Beneficiari*, salvo diversa disposizione del *Contraente*, il beneficio si intende attribuito in parti uguali.

Il *Beneficiario* non può essere modificato:

- dopo che il *Contraente* ha dichiarato in forma scritta a Genertel di rinunciare al potere di revoca e il *Beneficiario* ha dichiarato in forma scritta a Genertel di accettare il beneficio;
- dopo il decesso del *Contraente*;
- dopo che l'*Assicurato* è deceduto e il *Beneficiario* ha comunicato in forma scritta a Genertel di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi è necessario l'assenso scritto del *Beneficiario* per ogni variazione del contratto (ad esempio la modifica di beneficio) che influisce sui suoi diritti.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquista un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione⁹. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'*Assicurato* non rientra nell'asse ereditario.

Per la copertura complementare invalidità da Infortunio, il *Beneficiario* è l'*Assicurato*, senza possibilità di modifica.

Art. 25 - Cessione, pegno e vincolo

Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno o vincolare le prestazioni.

Per farlo deve presentare l'autocertificazione¹⁰ di esistenza in vita dell'*Assicurato*, se:

- l'*Assicurato* è persona diversa dal *Contraente*
- in caso di cessione del contratto, l'*Assicurato* è persona diversa dal cessionario (cioè chi beneficia della cessione).

Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertel dal momento in cui sono annotati su *Appendice*. In caso di cessione del contratto Genertel, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta, può comunicare al *Contraente* di non acconsentire alla cessione¹¹.

In mancanza di comunicazione entro tale termine, il consenso alla cessione si intende prestato.

In caso di pegno o vincolo, è necessario l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo) per ogni operazione (es. *Riscatto*) che riduce l'efficacia di queste garanzie.

⁹ Art. 1920 del Codice civile

¹⁰ vedi nota 3

¹¹ Art. 1406 del Codice civile

**Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Nei limiti di legge¹² le somme dovute da Genertel al *Contraente* o al *Beneficiario* non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 27 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 28 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere solo quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del *Contraente* o del *Beneficiario* o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Genertel devono essere inviate a:

Genertel S.p.A.
Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (TS).

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 29 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

¹² Art. 1923 del Codice Civile



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA ELITE PLUS

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Elite Plus (la Gestione Separata). la Gestione Separata è dedicata ai prodotti di investimento assicurativi.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. Gli obiettivi di investimento della Gestione Separata mirano alla stabilizzazione della redditività della gestione nel tempo, avvalendosi anche del fondo utili per la gestione delle plusvalenze realizzate.

La Società, nella gestione del portafoglio, in un contesto di rischio contenuto, attua una politica d'investimento attiva e dinamica, orientata a massimizzare il risultato finanziario atteso nel medio e lungo termine, sia nella sua componente di redditività corrente che in quella straordinaria. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici prospettici e del relativo impatto sui mercati di investimento.

La Società assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati della Gestione Separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa, perseguendo politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.



5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente punto 7.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente punto 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

Il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo di osservazione, quota determinata sulla base dell'impatto sul rendimento attuale e prospettico della Gestione Separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla Gestione Separata stessa, nel miglior interesse degli assicurati. Il fondo utili concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate. La quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario per ogni periodo di osservazione è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
9. Qualora la Società ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella Gestione Separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, è possibile rinviare (mediante lo strumento del Fondo Derivati) l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura; tale facoltà rappresenta una deroga alla determinazione del tasso medio di rendimento di cui al punto 8. Ogni strategia di copertura per la quale la Società intende avvalersi della deroga di cui al presente punto è preventivamente valutata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi di cui al punto 4 del presente Regolamento.
10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.



ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO GENERTEL MULTI STRATEGIA

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno è denominato GENERTEL MULTI STRATEGIA ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti.

Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata.

Come alternativa al benchmark si considera quale misura di rischio la volatilità media annua attesa, che esprime il valore medio della volatilità dei rendimenti conseguibili sull'orizzonte temporale considerato.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 12%, con un limite massimo del 20%. Il profilo di rischio del Fondo Interno è classificato come medio-alto.

La gestione sarà attiva ed effettuata dinamicamente modulando la componente obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive), al fine conseguire, su un orizzonte di tempo medio-lungo, un risultato di investimento positivo in un contesto di controllo della volatilità del portafoglio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del Fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - **Rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - **Rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - **Rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;



- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.
- **Rischio di sostenibilità:** è il rischio connesso ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 3 - Caratteristiche e politica di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

Il Fondo, costituito da strumenti finanziari i cui emittenti sono selezionati anche in base a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 della normativa Sustainable Finance Disclosure Regulation - Regolamento (UE) 2019/2088. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità.

Il Fondo Interno investe nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati; o titoli azionari;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.



La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia, da esercitarsi esclusivamente nell'interesse dei Contraenti, di superare il limite massimo dell'asset class monetario per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo Interno.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse del Contraente.

La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti, nel rispetto del presente art. 3.

La Compagnia si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Compagnia nei confronti dei Contraenti. La Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.

Art. 4 - Limiti agli investimenti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno, nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo, sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della normativa pro-tempore vigente.

La Compagnia ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.

Gli investimenti sono effettuati nel rispetto dei principi di diversificazione, contenimento del rischio e sana e prudente gestione.

Art. 5 - Criteri di valorizzazione del patrimonio del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - o il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - o tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - o gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla Compagnia.



Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Art. 6 – Determinazione del valore della quota

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati è stabilito al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente o sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente o gestore, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- le parti di OICR esclusi gli ETF sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la dei corrispondenti strumenti finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra,
- relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno e non sono oggetto di distribuzione.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro che attribuiscono eguali diritti alle persone fisiche o giuridiche che abbiano sottoscritto polizze assicurative le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno - determinato secondo quanto previsto sopra -diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 3 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La valorizzazione della quota è effettuata settimanalmente il giovedì. Se il giovedì risulta festivo o giorno di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente. La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Compagnia www.genertel.it.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso contratto.



Art. 7 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla Compagnia, fissate nella misura del 1.70% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori oggetto di investimento;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%;
- commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 1,00%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai Contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto ad ogni valorizzazione. Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento a intermediari abilitati del servizio di gestione.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che valuta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili e l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 9 - Fusione e scissione del Fondo Interno

Il Fondo interno potrà essere oggetto di fusione o scissione con altri Fondi Interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal Contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

L'operazione di scissione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote dei fondi risultanti dalla scissione il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dai Contraenti del fondo originario, valorizzate all'ultima quotazione ante scissione.

La scissione e la fusione non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Il regolamento del Fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti i Contraenti.

Il Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito ad altri Fondi Interni collegati al medesimo contratto o alla Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali.

Art. 10 - Liquidazione del Fondo Interno

La Società, nell'esclusivo interesse del Contraente, si riserva la facoltà di liquidare il Fondo Interno in caso di riduzione del patrimonio del Fondo Interno tale da impedire oggettivamente un'efficiente gestione ovvero in caso di eccessiva incidenza



dei costi a carico del Fondo Interno stesso tale da pregiudicare la possibilità di generare valore.

Art. 11 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i Contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.



ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. (ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omissione o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.



5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/07

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;



- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
- 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 231/07

- 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
- 2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



ALLEGATO 4

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali⁽¹⁾, da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative, la Sua propensione al rischio e per offrirle consulenza sui prodotti assicurativi;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alle lettere (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati per fini di ricontatto

La informiamo che i Suoi dati personali, identificativi e/o di contatto, da Lei forniti sul nostro sito in qualità di soggetto interessato ai nostri prodotti assicurativi, saranno trattati da Genertel S.p.A per inviarLe materiale informativo e farla ricontattare da un nostro consulente per ricevere maggiori informazioni sul prodotto per il quale ha manifestato il suo interesse.

Tale trattamento dei Suoi dati personali verrà svolto per le finalità di cui ai punti (i) e (ii).

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
- 2) per la cessione alle altre società del Gruppo Generali* e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Respon-



sabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Autorizzati al trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

*Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion